

18/3-15

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

12 FEBBRAIO 2015

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **12 febbraio 2015**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Francesco DANIELE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, OLMEIO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TROISE e VALLE..**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri **NOCETTI e TORCHIO.**

Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco DANTE

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DI DECENTRAMENTO IN MERITO A "MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO."

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C3 -PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DI DECENTRAMENTO IN MERITO A "MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI.APPROVAZIONE REGOLAMENTO."

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I^A Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con nota prot. n. 968 TO1.40 del 5 dicembre 2014, pervenuta in data 5 dicembre 2014, il Segretario Generale della Città di Torino, ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi dell'art. 43 comma 1, lettera e) e dell'art. 44 del Regolamento del Decentramento della Città di Torino, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2014-06210/049 avente ad oggetto: "Modalità per l'erogazione di contributi o di altri benefici economici. Approvazione Regolamento".

Ai fini dell'approvazione del nuovo testo del Regolamento riguardante le modalità di erogazione dei contributi e della comprensione delle relative motivazioni occorre preliminarmente ricordare che, per effetto delle disposizioni contenute nel Titolo I del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., è compito dei comuni valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale. In particolare l'art. 3 del 267/2000 stabilisce che "*i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*" – concretizzando in tal modo quel principio di sussidiarietà che trova a sua volta fondamento in norme di rango costituzionali, in particolare nell' art. 118 della Costituzione.

Le modalità con cui esprimere e realizzare le sinergie necessarie ad una virtuosa attuazione dei principi postulati è lasciato dalla legge all'autonomia dei singoli enti, come espressamente previsto dall'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.

"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono*

subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1."

2.

In applicazione di tale disposizione di legge la Città di Torino ha elaborato norme sia di rango statutario che regolamentare –

L'art. 86 dello Statuto sancisce infatti che

"1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

2. Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.

3. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi. "

La Città di Torino nel promuovere, come sancito nello Statuto, lo sviluppo civile, politico, economico e sociale della comunità che vive sul suo territorio ha da sempre fondato il proprio agire politico sul principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato e del privato sociale, adottando negli anni tutti gli strumenti offerti dal mercato e dalla legislazione per consolidare un modello di integrazione delle risorse teso a far sì che la spesa pubblica comunale potesse, di volta in volta, o fungere da volano alla spesa privata o essere quota parte necessaria per mantenere inalterato il livello degli investimenti e dei servizi offerti nel territorio.

Oggi la crisi economica ha indebolito tutti gli attori del territorio: le famiglie, le imprese e la pubblica amministrazione. Per questi motivi è necessario, più di prima, promuovere la cultura della "cura della comunità", implementare quel capitale sociale - inteso come sistema di relazioni, solidarietà e fiducia - che caratterizza la comunità e che ha negli anni contribuito anche allo sviluppo economico del territorio.

Il Regolamento 206, adottato nel 1994, ha dettagliato le modalità di erogazione delle contribuzioni per la realizzazione di progetti ed iniziative realizzati da enti pubblici o privati senza fini di lucro, purché rientranti nei fini istituzionali dell'Ente.

Peraltro dall'adozione del Regolamento 206 ad oggi sono intervenuti, anche nella materia dei vantaggi e benefici economici, sostanziali mutamenti normativi.

In particolare le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, L. 6/11/2012 n. 190, hanno individuato le procedure riguardanti l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici come un ambito suscettibile di rischio di corruzione, disponendone il monitoraggio e la regolamentazione.

Conseguentemente il piano anticorruzione adottato dalla Città in data 6 agosto 2013 ha dettato un insieme di prescrizioni e procedure di cui il presente atto costituisce una delle attuazioni .

Completano il quadro di riferimento normativo le esigenze di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 che all'art. 26, commi 1 e 2 prevede:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro."

Il quadro sopra descritto fa emergere come il vigente regolamento non risulti più adeguato rispetto alla necessità di gestire in modo più trasparente le risorse da attribuire al sostegno di attività e progetti ritenuti conformi agli obiettivi dell'amministrazione e si renda necessario procedere alla rivisitazione del regolamento per l'erogazione dei contributi disponendo al contempo la revoca della precedente formulazione.

Tale rivisitazione del Regolamento non intende però essere mero adempimento normativo ma, anche alla luce degli orientamenti espressi nel Disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale presentato dal Governo il 22 Agosto 2014, un ulteriore passo per favorire le relazioni tra i diversi attori del territorio, attraverso una infrastrutturazione integrata e sostenuta dal pubblico. Infatti, per realizzare il cambiamento economico, sociale, culturale e istituzionale di cui il nostro territorio ha bisogno, è necessario che tutte le diverse componenti della società convergano in un grande sforzo comune.

Con la rielaborazione del Regolamento contributi la Città, accanto ai prescritti adeguamenti normativi intende rinnovare nella forma e nella sostanza i principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà, attraverso la costruzione di meccanismi operativi che consentano al Comune

ed alle diverse associazioni e organizzazioni operanti e presenti nel territorio nei vari ambiti (culturale, educativo, sociale, aggregativo, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano), di collaborare in modo sistematico per contrastare le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità locale, al fine di consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità e ricomporre il rapporto tra Comune e cittadini tra pubblico e privato, secondo principi di trasparenza, equità, efficienza e solidarietà sociale.

La valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, sancito dall'art. 118 della Costituzione, in un quadro di vincoli di bilancio e dinanzi alle crescenti domande dei cittadini necessita l'adozione di nuovi modelli in cui l'azione pubblica possa essere affiancata in modo più incisivo a quella degli enti no-profit operanti nel territorio. La riforma del Regolamento 206, che prevede al suo interno l'adozione di linee guida comunali che definiscano di anno in anno le priorità attraverso il riconoscimento, il coinvolgimento e l'assunzione di responsabilità per tutti gli attori del territorio, rappresenta l'esercizio di una funzione pubblica ben più delicata ed impegnativa rispetto al passato, l'inizio di un percorso di partecipazione verso una riorganizzazione complessiva del sistema che, tenendo conto delle diverse soggettività, lavori in modo sinergico.

Le norme del nuovo testo si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa.

Sono state previste diverse tipologie di contributo, ordinario, straordinario, eccezionale con caratteristiche diverse e procedure di erogazione specifiche.

In particolare l'erogazione di contributi ordinari dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di linee-guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit. Sarà sulla base di tali linee-guida che i soggetti interessati potranno produrre i progetti e le relative richieste di finanziamento che saranno oggetto di valutazione da parte dei servizi competenti all'erogazione del contributo.

Il contributo non potrà superare l'80 % del preventivo di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

E' stata inoltre prevista la valorizzazione dell'utilizzo da parte del soggetto beneficiario dei beni mobili o immobili in proprio possesso nonché delle attività volontarie degli associati. In proposito, l'art. 9 comma 4 prevede che *“La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5 % del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario”*. Per quanto riguarda i contributi straordinari gli stessi potranno essere erogati per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria e comunque non potranno superare il 40% del budget complessivo del Servizio di riferimento dedicato ai contributi.

Ai sensi agli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento il presente provvedimento sarà inviato ai Consigli di Circostrizione per il rilascio del prescritto parere.

Si dà infine atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 2__)

L'argomento è stato discusso nel corso della commissione regolarmente convocata in data 27/01/2015.

Si prende atto delle necessità degli adeguamenti normativi previsti dalla materia in seguito alla legge 190/12 sull'anticorruzione e al DL 33/2013 relativo ai principi di trasparenza, pubblicità e sussidiarietà.

E' quindi importante il riordino in materia di erogazione dei contributi e di programmazione delle attività.

A tal riguardo si evidenzia però che il regolamento pervenuto in allegato alla richiesta di parere contiene elementi di criticità e di non efficace funzionamento delle istituzioni decentrate.

In primo luogo le difficoltà congiunturali e la totale incertezza delle risorse ad inizio anno non consentono, di fatto, una reale programmazione delle attività e nemmeno l'elencazione delle priorità.

Inoltre, nell'individuazione di tre grandi categorie di contributi, ordinari, straordinari ed eccezionali, non si è tenuto conto che le attività circoscrizionali non sono finalizzate a grandi eventi e di conseguenza non sono facilmente programmabili ad inizio anno.

Spesso sono contribuzioni relative a progetti sociali e aggregativi, di servizio alle comunità, nonché di supporto alle economie locali e non sono quindi programmabili se non a grandi linee. Conseguentemente a ciò le percentuali attualmente previste (60-40 per cento per contributi ordinari e straordinari) non consentirebbero una pronta risposta alle esigenze dei piccoli territori nel corso dell'anno.

Le attività circoscrizionali non sono finalizzate a grandi eventi (previsti comunque nella maggior parte dei casi con grande anticipo) e di conseguenza, con la certezza di Bilancio, sono programmabili di anno in anno. Si tratta infatti di iniziative a carattere sociale (domiciliarità leggera, Centri d'Incontro, iniziative sportive rivolte ai disabili, supporto a progetti rivolti alle fasce povere, ecc.) e culturale (feste di via, iniziative natalizie, attività scolastiche) storicamente radicate tra le competenze del Decentramento.

Al tempo stesso le procedure, così come previste dalla proposta di nuovo regolamento e gli adempimenti previsti a carico delle associazioni proponenti i progetti, sono tali da impedire di fatto ciò che è nello spirito delle nuove leggi e degli adeguamenti normativi ovvero il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e sussidiarietà.

La presentazione dei progetti entro i 30 gg dalla pubblicazione delle linee guida, assommata alla complessità delle procedure richieste per la presentazione della documentazione necessaria finirebbero inevitabilmente per impedire l'accesso al finanziamento da parte delle piccole associazioni meno strutturate ma radicate sul territorio, già danneggiate dai tardivi pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, più nel dettaglio, si esprime parere **FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'accoglimento delle seguenti indicazioni:

- Inserire ove opportuno le parole "Circostrizioni" e "Consiglio circoscrizionale";
- Prevedere un margine di flessibilità per le circoscrizioni sulle percentuali di contributi ordinari/straordinari;

- Dividere la programmazione in semestri e sostituire il termine dei 30 giorni con “60 giorni”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l’art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l’altro all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l’acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
- Viste le disposizioni di Legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole condizionato** all’accoglimento delle indicazioni illustrate in narrativa in merito alla deliberazione n. mecc. 2014-06210/049, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Modalità per l’erogazione di contributi o di altri benefici economici. Approvazione Regolamento”.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risultano assenti al momento della votazione i Consiglieri: Bello, Bolognesi, Cardile e Valle.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	19
Astenuti	3 (Bosticco, Iannetti e Miletto)
Votanti	16
Voti favorevoli	13
Voti contrari	3

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole condizionato** all'accoglimento delle indicazioni illustrate in narrativa in merito alla deliberazione n. mecc. 2014-06210/049, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Modalità per l'erogazione di contributi o di altri benefici economici. Approvazione Regolamento".